Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 17 ottobre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. **906**.

Trasformazione della Scuola di musica per ciechi « F. Cavazza » in sezione staccata del Conservatorio di musica « G. Martini » di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945;

Veduta la domanda in data 27 giugno 1963, n. 626, con la quale il presidente dell'Istituto per ciechi « F. Cavazza » chiede la trasformazione delle Scuole musicali interne;

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le Scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di Conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso Comune;

Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta l'annessa convenzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola di musica esistente presso l'Istituto « F. Cavazza » per ciechi, di Bologna, Scuola comprendente il corso principale di « Pianoforte » quello di « Musica corale e direzione di coro », nonchè i corsi complementari relativi ai medesimi, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica « G. B. Martini » di Bologna con annessa scuola media.

La trasformazione decorre dal 1° ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata « F. Cavazza » sono stabiliti come dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto « F. Cavazza » per ciechi, di Bologna, farà parte del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna.

Art. 3.

Il personale insegnante di ruolo in servizio presso l'Istituto « F. Cavazza » di Bologna, è assunto nei ruoli statali purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione di ispezione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'Istituto;

b) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento se trattasi di materie letterarie o scientifiche e del titolo specifico richiesto qualora si tratti d'insegnamento di materia artistica;

c) occupi cattedra di ruolo prevista dalla tabella organica per esigenze della sezione staccata;

d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti pre-

scritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età, che, comunque, non dovrà superare gli anni 70.

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino già nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'Istituto per ciechi « F. Cavazza ». Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 4.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Amministrazione dell'Istituto per ciechi « F. Cavazza ».

Art. 5.

Per il funzionamento della sezione staccata « F. Cavazza » del Conservatorio di musica di Bologna viene stabilita una spesa annua di lire 25 milioni a carico dello Stato, di cui lire 20 milioni per retribuzioni al personale e 5 milioni per spese di carattere generale.

Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto fanno carico ai fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 30. — GRECO

TABELLA *A*

Pianta organica della sezione staccata del Conservatorio di musica di Bologna « F. Cavazza » per ciechi

Corsi	Numero dei posti
II Ruolo	
Pianoforte	1
Musica corale e direzione di coro	1
III Ruolo	
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Materie letterarie	2
Totale . . .	5

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

N. 11551 di rep. not.

Convenzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1965 (millenovecentosessantacinque) in questo giorno di sabato 25 (venticinque) del mese di settembre.

In Bologna, piazza Rossini n. 2.

Avanti a me dott. Viscardo Bonoli, notaio inscritto nel ruolo del distretto notarile di Bologna con residenza in questa città, e con l'assistenza dei signori Mioni dott. Filippo, nato a Comacchio il 3 maggio 1919, domiciliato a Bologna, via Dante n. 11, legale e Piazza Arrigo, nato a Ozzano dell'Emilia il 16 settembre 1911, domiciliato a Bologna, piazza Rossini, 2, custode, testimoni noti ed idonei a norma di legge, si sono costituiti i signori:

Belmonte dott. Tommaso, nato a Pietramelara il 17 settembre 1910, domiciliato a Roma, via Nicòtera, 29, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione quale ispettore del Ministero stesso, per incarico ricevuto come da lettera 17 settembre 1965, prot. n. 4460 Divisione II, lettera che si unisce a questo atto in allegato *A* omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

Degli Alberti conte Alberto, nato a Spalato il 26 agosto 1885, domiciliato a Bologna, viale Silvani, 3, funzionario a riposo, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome, per conto ed in rappresentanza dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza in Bologna, quale presidente pro tempore dell'Istituto stesso, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio amministrativo in data 24 giugno 1965, approvata dal Provveditorato agli studi di Bologna in data 6 agosto 1965, n. 9669 di prot., deliberazione che in estratto autentico si unisce a questo atto in allegato *B* omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

Martinelli dott. Sergio, nato a S. Giovanni in Persiceto il 16 aprile 1913, domiciliato a Bologna, via Calori n. 5, impiegato, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua veste di segretario dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza per prestare al presidente dell'Ente medesimo l'assistenza di legge.

Iachino ing. Adolfo Carlo, nato a Savona il 10 maggio 1903, domiciliato a Bologna, via Farini, 2, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto ed in rappresentanza del Conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna, quale presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio stesso per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 luglio 1965, deliberazione che in copia conforme si unisce a questo atto in allegato *C* omessane pure la lettura per dispensa avuta dai comparenti stessi.

Zecchi maestro Adone, nato a Bologna il 23 luglio 1904, domiciliato a Bologna, via Dagnini, 5, il quale interviene in questo atto nella sua veste di direttore del Conservatorio di musica G. B. Martini in Bologna.

Comparenti della cui personale identità io notaio sono certo.

I signori comparenti, nelle rispettive anzidette qualifiche, e come sopra assistiti, con l'atto presente convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 la scuola di musica dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza, con sede in Bologna, via Castiglione n. 71 è trasformata in sezione del Conservatorio di musica G. B. Martini, con sede in Bologna, piazza Rossini n. 2, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, per le scuole di pianoforte, musica corale e direzione di coro.

Art. 2.

L'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna si obbliga:

a) a cedere in uso gratuito al Conservatorio di musica G. B. Martini di Bologna, per essere adibiti a sede della sezione staccata, i locali di cui alle planimetrie, che previa visione e sottoscrizione dei comparenti, dei testi e mia si uniscono a questo atto in allegati *I L M*.

Detti locali potranno essere successivamente sostituiti con altri da realizzarsi con una eventuale sopraelevazione di un fabbricato della Istituzione;

b) a sostenere tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ceduti in uso, nonchè alle spese di riscaldamento, per i consumi di energia elettrica, con

rente industriale ed acqua potabile; ed in particolare l'Istituto dei ciechi dovrà a propria cura e spese provvedere al servizio di portineria ed altresì provvedere temporaneamente al servizio di segreteria e di pulizia dei locali adibiti a sede della sezione staccata;

c) a trasferire in proprietà dello Stato il materiale didattico oggi in dotazione alla Scuola musicale e cioè strumenti, mobili, suppellettili, materiale di biblioteca musicale in nero ed in Braille, elencati negli inventari che si allegano al presente atto sotto le lettere *D, E, F, G,* e *H,* previa sottoscrizione dei comparenti, dei testi e mia, omessane la lettura per dispensa avuta dai medesimi perchè ne formino parte integrante.

Art. 3.

All'inquadramento del personale di ruolo della Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza provvederà il Ministero della pubblica istruzione a mente dell'art. 1, comma 5, della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Per la Scuola media della sezione staccata di cui all'art. 1 si provvederà a norma dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 4.

Gli studenti della Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza passano a far parte della sezione di Conservatorio di musica G. B. Martini di Bologna, previo esame di ammissione a norma delle vigenti disposizioni di legge per i Conservatori di musica di Stato e nei modi previsti dalle stesse.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni.

La denuncia della convenzione medesima potrà essere eseguita dalle parti contraenti entro 3 (tre) anni dalla scadenza.

Richiesto io notaio ho redatto questo atto del qquale alla continua presenza dei nominati testimoni, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai comparenti, dai testi e da me notaio firmato a norma di legge.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano per sei pagine e tredici righe della settima.

F.to: Tommaso Belmonte
» Adolfo Carlo Iachino
» Alberto degli Alberti
» Adone Zecchi
» Sergio Martinelli
» Arrigo Piazza, *teste*
» Filippo Mioni, *teste*
» Viscardo Bonoli, *notaio*

Registrato a Bologna il 14 ottobre 1965, n. 10632. Esatte L. 13.430.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967.

Divisa accademica del direttore e dei professori dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' data facoltà al direttore ed ai professori dell'Istituto universitario orientale di Napoli di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*) da vistarsi dal Ministro per la pubblica istruzione;

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1967
Registro n. 67, *foglio n.* 366

Allegato *A*

Descrizione della divisa del direttore e dei professori dell'Istituto universitario orientale di Napoli

DIVISA DEL DIRETTORE

Sottotoga: in stoffa di seta operata rosso vermiglione, trapunta in oro chiusa sul davanti, con ampie maniche a giro, terminanti senza polsino. Sul davanti un'ampia piega centrale e due pieghe minori ai lati di essa con inizio all'altezza del petto. La sottotoga è aperta fino al fondo con tre bottoni di chiusura; il primo all'altezza dell'orlo del collo; l'ultimo all'altezza del punto di vita. Lunghezza: 5 centimetri da terra.

Toga: in stoffa di seta rosso vermiglione con disegni in oro a base di croce greca contornata da fregi, alternate l'una con l'altra, il tutto con riferimento all'arte orientale.

E' costituita da un'ampia cappa, aperta sul davanti e da allacciarsi all'altezza del collo: l'apertura è svasata fino al fondo, a marsina raggiunge nel retro il bordo posteriore della sottotoga. La cappa sul davanti deve essere ampiamente drappeggiata in modo da coprire le maniche della sottotoga.

Nel retro, spalla liscia fino al punto alto di vita; da questo punto partono due ampie pieghe che iniziano ciascuna con una larghezza di cm. 15 e terminano al basso con una larghezza di cm. 25. La piega è profonda cm. 5 interamente foderata di seta in tinta.

Pettorina: di ermellino, da indossarsi per la testa, senza aperture; seguendo il giro delle spalle giunge: sul davanti fino al punto alto del petto e sul dietro fino a cm. 5 dall'inizio delle pieghe della toga.

Collana in maglie di argento e di argento dorato, ad elementi squadrati, uniti insieme a snodo, terminante sul davanti con un elemento di maggiore ampiezza. Determinano gli angoli posteriori due borchie dorate convesse.

Tocco: in stoffa di seta nera, cilindrico, svasato dal basso verso l'alto di cm. 15 di altezza — all'orlo inferiore una greca dorata a completo giro.

Piatto superiore di chiusura quadrato, sporgente, al centro di ogni lato, di cm. 1. Dal lato destro anteriore del piatto pende una nappina di treccia dorata, composta da tre ordini di ponticelli rettangolari inizianti con uno e terminanti con tre.

DIVISA DEI PROFESSORI

Sottotoga: in stoffa di seta operata violetto, trapunta in oro, completamente chiusa e con sul davanti un'apertura a taglio diritto che ne permette l'indosso. Le altre caratteristiche sono uguali a quelle descritte per la divisa del direttore.

Toga: in stoffa di seta violetta con disegno in oro uguali a quelli della toga del direttore. Ampie maniche a kimono, largamente drappeggiate di lunghezza inferiore a quella delle maniche della sottotoga. Aperta completamente giunge sul davanti a cm. 25 e sul dietro a cm. 15 dal bordo basso della sottotoga. Nel retro sono due pieghe di cm. 8 all'inizio e di cm. 15 alla fine, che partono dal punto alto di vita.

L'apertura anteriore è ornata da un bavero di ermellino che partendo senza soluzione di continuità da un colletto posteriore, scende largo sul davanti fino al giro di spalla dove il bavero si restringe, per terminare al bordo inferiore interno della toga, ove ha una larghezza di cm. 5. La toga è foderata in seta in tinta.

Al collo, ornamento dell'apertura anteriore, è posta una pettorina di battista bianca, drappeggiata.

Tocco: come per il direttore senza mappina; la greca è sostituita da un gallone dorato alto cm. 2 che circonda il bordo inferiore.

Il Ministro per la pubblica istruzione: Gui

(10377)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1967.

Modifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1966, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto Comitato interministeriale anche in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi designati;

Viste le ulteriori designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66, il Comitato interministeriale per l'esame preventivo delle domande presentate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, nonchè per le decisioni relative all'incameramento totale o parziale delle cauzioni, è composto come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il Comitato è presieduto dal dott. Beniamino Miozzi o dal dott. Nicola Trabace, ispettori generali del Ministero del commercio con l'estero;

La Monica dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Oreste La Rocca, direttore di sezione e dott. Giosuè Fazio, direttore di 1ª classe dogane, membri supplenti;

Morando dott. Gerolamo, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Michele La Sala e dott. Mario Ambrogetti, ispettori principali, membri supplenti;

Tucci dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; dott. Goffredo Bucelli, direttore di sezione e dott. Livio Centioli, consigliere di 3ª classe, membri supplenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gustavo La Porta o dal dott. Giovanni David, direttori di sezione del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1967
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 153

(10303)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1967.

Modifica al decreto ministeriale 28 marzo 1966, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1966, n. 123, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto Comitato interministeriale anche in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi designati;

Viste le ulteriori designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del decreto ministeriale 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1966, n. 123, il Comitato interministeriale per lo esame preventivo delle domande presentate ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, nonchè per le decisioni relative all'incameramento totale o parziale delle cauzioni, è composto come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il Comitato è presieduto dal dott. Beniamino Miozzi o dal dott. Nicola Trabace, ispettori generali del Ministero del commercio con l'estero.

La Monica dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Oreste La Rocca, direttore di sezione e dott. Giosuè Fazio, direttore di prima classe dogane, membri supplenti;

Morando dott. Gerolamo, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Domenico Valente, ispettore superiore, dottor Mario Ambrogetti, ispettore principale e dott. Enrico Spaziani, ispettore, membri supplenti;

La Rosa dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; dott. Attilio Tucci, direttore di divisione, dott. Vincenzo Tricoli, direttore di sezione e dott. Alessandro Carlizzi, consigliere di 3ª classe, membri supplenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gustavo La Porta o dal dott. Giovanni David, direttori di sezione del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1967
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 154

(10302)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno, con sede in Verona, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1956, modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1961 con il quale il comm. Giuseppe Bovo venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Domenico Mirandola è nominato presidente della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno, con sede in Verona, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10637)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Villasimius (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Villasimius (Cagliari);

Considerato che l'elenco della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Villasimius (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo — su richiesta del Ministero della marina mercantile — l'area contraddistinta con le particelle n. 53 (stagno di Notteri) e 17 (zona demaniale marittima adiacente allo stagno) del foglio catastale n. 30;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività, con le spiagge, rii, monti e scogli di grande bellezza, visibili dal mare e dalle vie comunali e provinciali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Villasimius (Cagliari) compresa fra il mare ed una spezzata entro terra ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da punta Colombari lungo la cresta di Serra Mannari, con una retta raggiunge la strada vicinale Riu Trottu fino a Bau Straias, poi vetta di monte Mereu retta a sud del cimitero, collina su Madacciolu, linea a sud di Bruncu Capu Longu, prosegue lungo via vicinale a nord di collina Cuccureddu, poi a sud di colline di Giardoni, risalendo fino a punta Nuraghe Giardone, attraversa Serra Giardone fino a Curva di livello a quota m. 100 s.l.m. fino al confine comunale. Sono incluse le isole Serpentara, dei Variglioni e dei Cavoli. Dal vincolo s'intende esclusa l'area controddistinta con le particelle n. 53 (stagno di Notteri) e 17 (zona demaniale marittima adiacente allo stagno) del foglio catastale n. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Villasimius provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° settembre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
MARTINEZ

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari

Elenco delle località panoramiche del comune di Villasimius

Seduta del 21 maggio 1964

Le località comprese fra il mare e una spezzata entro terra così delimitata:

da punta Colombari lungo la cresta di Serra Mannai, con una retta raggiunge la strada vicinale Riu Trottu fino a Bau Straias, poi vetta di monte Mereu retta a sud del cimitero, collina su Madacciolu, linea a sud di Bruncu Capu Longu, prosegue lungo via vicinale a nord di collina Cuccureddu, poi a sud di colline di Giardoni, risalendo fino a punta Nuraghe Giardone attraversa Serra Giardone fino a Curva di livello a quota m. 100 s.l.m. fino al confine comunale. Sono incluse le isole Serpentara, dei Variglioni e dei Cavoli.

La zona così delimitata costituisce un quadro naturale con spiagge, rii, monti e scogli di grande bellezza visibile dal mare e dalle vie pubbliche.

(10505)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool. Contributo dello Stato a favore della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Massafiscaglia, con sede in Massafiscaglia (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Massafiscaglia, con sede in Massafiscaglia (Ferrara), promossa dall'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Massafiscaglia, con sede in Massafiscaglia (Ferrara), intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione della raccolta collettiva delle pere e delle mele di produzione 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

L'Ente suddetto per la raccolta collettiva volontaria può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 2.

E' concesso alla Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Massafiscaglia, con sede in Massafiscaglia (Ferrara), un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 3 milioni.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscano le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 600 per quintale.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazione, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, e della data di conferimento, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differite indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una Commissione, con sede in Ferrara, costituita dal prefetto e così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dai contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di pere e di mele conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 3 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 199

(10553)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool. Contributo dello Stato a favore della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Argentana, con sede in Argenta (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Argentana, con sede in Argenta (Ferrara), promossa dall'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Argentana, con sede in Argenta (Ferrara), intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione della raccolta collettiva delle pere e delle mele di produzione 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

L'Ente suddetto per la raccolta collettiva volontaria può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 2.

E' concesso alla Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Argentana, con sede in Argenta (Ferrara), un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 8 milioni e 500 mila.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscano le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 600 per quintale.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazione, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, e della data di conferimento, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differite indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una Commissione, con sede in Ferrara, costituita dal prefetto e così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dai contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di pere e di mele conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 8 milioni e 500 mila per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 196

(10554)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1967.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli Organi dell'Istituto predetto successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1965, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato la necessità di procedere alla sostituzione dell'ispettore generale dott. Arnoldo Patuzzi, rappresentante effettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Collegio sindacale predetto, a seguito della sua nomina a direttore generale del Servizio contributi agricoli unificati;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'ispettore generale dott. Arnoldo Patuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10480)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Trabalzini dott. Nerino, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Fazio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Piccolomini conte dott. Girolamo, in rappresentanza degli agricoltori;

Pacciani Serafino, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Vigni cav. Nullo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo;

Reggiani cav. uff. Giambattista, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Folonari dott. Ambrogio, in rappresentanza della Federazione italiana industriali, produttori, esportatori vini, liquori e affini;

Migliorisi dott. Salvatore, in rappresentanza dell'Unione italiana vini;

Terraneo enot. Dino, in rappresentanza dell'Associazione enotecnici italiani;

Borello geom. Giovanni, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Repubblica;

Florio dott. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Siena;

Conti Antonio, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena;

Pisaneschi dott. ing. Guido, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Barbarulli gen. Lelio, Bardini rag. Ferruccio, Del Buono Renato, Marchetti Giorgio, Patuelli dott. Cesare, Ricasoli dott. Bettino, Semboloni Quinto, designati dall'Assemblea degli enti partecipanti.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10499)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Ergopharma S.p.A. » dell'autorizzazione alla produzione nell'officina farmaceutica sita in Pisa di specialità medicinali chimiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3978 in data 15 marzo 1965, con il quale la ditta Ergopharma S.p.A. fu autorizzata ad attivare in Pisa, via S. Antonio n. 22, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, soluzioni in genere, pomate, supposte, ovuli, candelette, polveri, granulati, compresse e confetti;

Vista la lettera in data 7 luglio 1967, con la quale il curatore fallimentare della ditta suindicata ha dichiarato che essendo tale ditta fallita, le attrezzature già esistenti nella officina farmaceutica sita in Pisa, via S. Antonio n. 22, sono state definitivamente smantellate e che in conseguenza di ciò la Ergopharma intende rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti citati nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Ergopharma S.p.A. » le autorizzazioni a produrre nella propria offi-

cina farmaceutica sita in Pisa, via S. Antonio n. 22, specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse con il decreto ministeriale n. 3978 in data 15 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10484)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Omnia Terapeutica Veneta » S.n.c. delle autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Padova, specialità medicinali chimiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2993 in data 13 settembre 1962, con il quale la ditta « Omnia Terapeutica Veneta » S.n.c., fu autorizzata ad attivare in Padova, via Monte Cengio n. 33, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e di preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche in soluzioni orale e per iniezione;

Vista la lettera in data 30 giugno 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse con il decreto suindicato avendo definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in via Monte Cengio n. 33;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941; n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Omnia Terapeutica Veneta » S.n.c., le autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Padova, via Monte Cengio n. 33, specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse con il decreto ministeriale n. 2993 in in data 13 settembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10486)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Toscana per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7028 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana;

Considerato che, il dott. Vittorio De Sanctis è stato nominato da vice provveditore a provveditore alle opere pubbliche di Firenze ed in conseguenza è cessato dalla carica di membro di diritto della predetta Commissione;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla prefata Commissione di vigilanza, con il dott. Bruno Bugatti, nuovo vice provveditore alle opere pubbliche per la Toscana;

Decreta:

In sostituzione del dott. Vittorio De Sanctis, il dott. Bruno Bugatti, vice provveditore alle opere pubbliche per la Toscana, è chiamato a far parte della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare costituita con il decreto di cui in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Piemonte per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6034 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Considerato che il dott. Achille Caputo, membro di diritto della predetta Commissione regionale di vigilanza in qualità di vice provveditore alle opere pubbliche di Torino, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione stessa con il dott. Filiberto Papi, attuale vice provveditore alle opere pubbliche di Torino;

Decreta:

Il dott. Filiberto Papi, vice provveditore alle opere pubbliche di Torino, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Piemonte, in sostituzione del dottor Achille Caputo, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9539/2224, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Palma Biagio-Cataldo, nato a Corato il 20 agosto 1882, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 315 riportate in catasto alle particelle numeri 113 parte e 182-*v* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 293 e 294.

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9536/2227, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Falco Antonio, nato a Corato il 7 febbraio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 318 riportate in catasto alle particelle numeri 59 parte e 116-*u* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 178 e 179

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9535/2228, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pisicchio Grazia, nata a Corato il 4 gennaio 1925 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 260 riportate in catasto alle particelle numeri 92 parte, 93 parte e 116-*b g* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 238 e 239.

(10463)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Campo dell'Elba. (Decreto di rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, in data 15 luglio 1967, il decreto interministeriale di sclassifica in data 14 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 dicembre 1954, è rettificato nel senso che la zona dismessa dal pubblico Demanio marittimo, riportata in catasto al foglio n. 49, particella n. 108 del comune di Campo dell'Elba, ha una superficie di mq. 260,60 e non di mq. 298.

(10457)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.262.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10580)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1967 il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.577.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10575)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.943.749 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10576)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.875.279 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10577)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.612.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10578)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.832.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10579)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.994.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10581)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio successivo, registro n. 31 Finanze, foglio n. 250, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto in data 12 settembre 1959 dal sig. Roberto Cerutti, già primo archivista nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici, avverso il decreto ministeriale 28 agosto 1958, limitatamente alla parte del provvedimento stesso che fissa al 1° aprile 1958 la decorrenza del collocamento a riposo del ricorrente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio successivo, registro n. 31 Finanze, foglio n. 251, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto con atto in data 8 maggio 1963 dal dott. Cornelio Poli, vice intendente nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, avverso l'ordine della graduatoria delle promozioni a vice intendente conferite con decreto ministeriale 13 ottobre 1962 ed il conseguente ordine di collocamento nel relativo ruolo di anzianità.

(10556)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro Castelvecchio, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 settembre 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro di Castelvecchio, con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 28 aprile 1959, rep. 181, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(10557)

Scioglimento di cinquantatre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 settembre 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa di bonifica agraria, con sede in Arezzo, costituita per rogito Milloni in data 19 novembre 1962, rep. 24940;

2) Società cooperativa « Operai Edili e Affini », con sede in Borgo alla Collina di Castel S. Nicolò (Arezzo), costituita per rogito Vettori in data 13 gennaio 1946, rep. 5562;

3) Società cooperativa « Lavoro fra ex Combattenti », con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo), costituita per rogito Olivoni in data 11 luglio 1922;

4) Società cooperativa « Consorzio Cooperativo Agrario del Comelico, Sappada e Comuni limitrofi », con sede in Santo Stefano di Cadore (Belluno), costituita per rogito Magnago in data 11 aprile 1946, rep. 934;

5) Società cooperativa « Unione Cooperative Consumo », con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Miconi Rocchi in data 26 ottobre 1959, rep. 14593;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Marco Mastacchi », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 11 febbraio 1958, rep. 13119;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Montenero - Lavori Edili e Stradali », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 18 maggio 1960, rep. 32872;

8) Società cooperativa agricola « Utenti Macchine Agricole di Parma - C.U.M.A.P. », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 16 novembre 1963, rep. 20200;

9) Società cooperativa edilizia « Farnesiana », con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 11 luglio 1952, rep. 2164;

10) Società cooperativa di consumo « Commissionaria Alimentaristi Associati di Massa Carrara », con sede in Massa, costituita per rogito Maneschi in data 18 novembre 1962, rep. 3174;

11) Società cooperativa di lavoro « La Trieste », con sede in Massa, costituita per rogito Maneschi in data 8 dicembre 1954, rep. 1490;

12) Società cooperativa « Massese di Consumo », con sede in Massa, costituita per rogito Maneschi in data 4 aprile 1958, rep. 16446;

13) Società cooperativa agricola « Produttività Agricola di Antona », con sede in Antona di Massa, costituita per rogito Maneschi in data 2 febbraio 1959, rep. 1685;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Stradale di Comano », con sede in Comano (Massa Carrara), costituita per rogito Sartori in data 17 maggio 1946, rep. 6610;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile di Guinadi », con sede in Guinadi Borgallo di Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Chiartelli in data 7 agosto 1946, rep. 2736;

16) Società cooperativa edilizia « Angelo Formis », con sede in Comazzo (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 28 marzo 1962, rep. 71039;

17) Società cooperativa di lavoro « Angelo Vigorelli », con sede in Sondrio, costituita per rogito Cao in data 4 marzo 1947, rep. 3665;

18) Società cooperativa « Edilizia Sile », con sede in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 9 agosto 1961, rep. 11307;

19) Società cooperativa « Edile Fra Giocondo - Reduci ex Combattenti », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 28 aprile 1947, rep. 4100;

20) Società cooperativa « Trevigiana Produttori Bozzoli », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 14 maggio 1952, rep. 9781;

21) Società cooperativa « Edilizia Funzionari Prefettura Treviso - S.C.E.F.P.T. », con sede in Treviso, costituita per rogito Galanti in data 22 luglio 1953, rep. 20895;

22) Società cooperativa « Edile Ricostruzione (C.E.R.I.) », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 6 maggio 1946, rep. 3520;

23) Società cooperativa « Il Ristoratore del Popolo - La Taverna », con sede in Treviso, costituita per rogito Alberti in data 10 aprile 1946, rep. 12029;

24) Società cooperativa « Costruzione, Ricostruzione Edili, Strade, Ponti (C.R.E.S.P.) », con sede in Treviso, costituita per rogito Biadena in data 26 luglio 1946, rep. 198;

25) Società coopertiva Di Consumo - S.P.D.E.L. », con sede in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 25 novembre 1946, rep. 289;

26) Società cooperativa « Di Consumo fra i dipendenti degli Uffici giudiziari della provincia di Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 2 maggio 1947, rep. 4108;

27) Società cooperativa « Di consumo fra i dipendenti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 17 luglio 1947, rep. 4209;

28) Società cooperativa « S.I.C.R.E.A. - Società Imprenditrice Cooperativa Ricostruzioni Edilizie Affini », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 26 agosto 1957, repertorio 4258;

29) Società cooperativa « Edile Trevigiana Impiegati Pubblici - C.E.T.I.P. », con sede in Treviso, costituita per rogito Longo in data 9 aprile 1954, rep. 4528;

30) Società cooperativa « Per la trattura della seta della Filanda di Bigolino », con sede in Bigolino di Valdobbiadene (Treviso), costituita per rogito Banchieri in data 18 ottobre 1951, rep. 10592;

31) Società cooperativa « Agricola S. Marco », con sede in Caerano S. Marco (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 2 agosto 1960, rep. 2240;

32) Società cooperativa « Edile Casalese - (C.E.C.) », con sede in Casale sul Sile (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 1° dicembre 1948, rep. 1080;

33) Società cooperativa « Ediliza Riccati », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 22 ottobre 1955, rep. 14006;

34) Società cooperativa « Agricola Cison », con sede in Cison di Valmarino (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 26 marzo 1960, rep. 19063;

35) Società cooperativa « Cromatori », con sede in Conegliano (Treviso », costituita per rogito Sartorio in data 16 marzo 1953, rep. 1026;

36) Società cooperativa « di lavoro tra Artigiani Calzolai e Affini », con sede in Cornuda (Treviso), costituita per rogito Volpi in data 6 giugno 1947, rep. 1456;

37) Società cooperativa « di consumo di Falzè di Piave », con sede in Falzè di Piave di Sernaglia della Battaglia (Treviso), costituita per rogito Basignani in data 5 novembre 1946, repertorio 4202;

38) Società cooperativa « Latteria sociale di Farra di Soligo », con sede in Farra di Soligo (Treviso), costituita per rogito Basignani in data 30 ottobre 1946, rep. 4194;

39) Società cooperativa « di lavoro S. Bartolomeo », con sede in Loria (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 28 marzo 1962, rep. 4211;

40) Società cooperativa « per la trattura della seta della Filanda di Campocroce di Mogliano Veneto », con sede in Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 12 maggio 1953, rep. 11230;

41) Società cooperativa « Ediliza fra impiegati e professionisti di Mogliano Veneto », con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Galanti in data 1° dicembre 1950, rep. 17422;

42) Società cooperativa « Reduci calzolai di Montebelluna », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 21 maggio 1946, rep. 4;

43) Società cooperativa « La Montebellunese », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Castagna in data 3 dicembre 1947, rep. 11052;

44) Società cooperativa « Latteria sociale Turnaria di Pero », con sede in Pero di Breda di Piave (Treviso), costituita per rogito Volpi in data 13 aprile 1949, rep. 2446;

45) Società cooperativa « Agricola di Pero » con sede in Pero di Breda di Piave (Treviso), costituita per rogito Galanti in data 6 giugno 1947, rep. 12909;

46) Società cooperativa « G. Toniolo », con sede in Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito Girardi in lata 11 febbraio 1951, rep. 559;

47) Società cooperativa « Edile fra impiegati statali e parastatali S. Urbano - di Preganziol », con sede in Preganziol (Treviso), costituita per rogito Orefice in data 12 settembre 1955, rep. 2598;

48) Società cooperativa « Minatori di Refrontolo », con sede in Refrontolo (Treviso), costituita per rogito Basignani in data 23 marzo 1950, rep. 6742;

49) Società cooperativa « Agricola di Revine, con sede in Revine Lago (Treviso), costituita per rogito Sartorio in data 6 dicembre 1960, rep. 12313;

50) Società cooperativa « Latteria Turnaria di S. Biagio di Callalta », con sede in S. Biagio di Callalta (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 8 gennaio 1949, rep. 5167;

51) Società cooperativa « Di consumo di Spresiano », con sede in Spresiano (Treviso), costituita per rogito Manavello in data 2 febbraio 1949, rep. 4145;

52) Società cooperativa « per le case fra i dipendenti statali, parastatali, enti locali, pensionati dello Stato e operai di Volpago del Montello », con sede in Volpago di Montello (Treviso), costituita per rogito Imparato in data 4 marzo 1954, rep. 397;

53) Società cooperativa « Latteria sociale Turnaria di Volpago », con sede in Volpago del Montello (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 31 luglio 1948, rep. 287:

(10510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 16 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,68	622,60	622,68	622,605	622,62	—	622,60	622,605	622,69	622,67
$ Can.	580,24	580,25	580,10	580,40	580,15	—	580,28	580,40	580,30	580,40
Fr Sv.	143,40	143,35	143,36	143,355	143,35	—	143,34	143,355	143,39	143,39
Kr. D.	89.81	89.80	89.80	89.79	89,80	—	89,79	89,79	89,80	89,80
Kr. N.	87,05	87,05	87,10	87,045	87,07	—	87,06	87,045	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,50	120,45	120,48	120,44	120,45	—	120,44	120,44	120,50	120,49
Fol.	173,19	173,16	173,18	173,165	173,15	—	173,16	173,165	173,21	173,20
Fr. B.	12,54	12,545	12,5475	12,5460	12,545	—	12,5455	12,5460	12,54	12,545
Franco francese	127 —	127,01	127,03	127 —	126,95	—	126,995	127 —	127 —	127,02
Lst.	1732,68	1732,35	1732,55	1732,45	1732,25	—	1732,50	1732,45	1732,50	1732,50
Dm. occ.	155,51	155,50	155,51	155,485	155,45	—	155,47	155,485	155,51	155,50
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,10	24,096	24,10	—	24,097	24,096	24,10	24,105
Escudo Port.	21,61	21,60	21,61	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	10,39	10,3950	10,39	10,40	—	10,3895	10,39	10,39	10,39

Media dei titoli del 16 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	105,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100.05
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,602
1 Dollaro canadese	580,34
1 Franco svizzero	143,347
1 Corona danese	89,79
1 Corona norvegese	87,052
1 Corona svedese	120,44
1 Fiorino olandese	173,162
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	126,997
1 Lira sterlina	1732,475
1 Marco germanico	155,477
1 Scellino austriaco	24,096
1 Escudo Port.	21,604
Peseta Sp.	10,39

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centosettanta posti di usciere giudiziario in prova.

La prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centosettanta posti di usciere giudiziario in prova, indetto con il decreto ministeriale 12 dicembre 1966, avrà luogo il giorno 4 novembre 1967 in Roma, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, presso il Liceo ginnasio « Virgilio », via Giulia n. 38 e presso il Liceo ginnasio « T. Tasso », via Sicilia n. 168.

(10667)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 103, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Maggi dott. Roberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Banal dott. Alberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto;

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto;

Orfei prof. Zeffirino, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto predetto;

De Leoni dott. Ferdinando, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

E' nominato membro supplente il dott. Luigi Lillo, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Franco Berardo, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 Ministero della sanità Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1967
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 366

(10451)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n 4 aprile 1967 è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 96, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1966.

(10511)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 aprile 1967 è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 11 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1967, registro n. 3 Sanità, foglio n. 393, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966.

(10512)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, sono state rinviate ed avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria EUR nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1967, con inizio alle ore 8, anzichè nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 1967.

(10548)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 121;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 294;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1967, con il quale sono confermati nell'incarico il presidente ed un membro della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio

permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Errico Michele	punti	409,5
2. Cardinali Alberto	»	400,5
3. Bizzarro Pasquale	»	399
4. Tartaglia Eugenio	»	396
5. Randolfi Giovanni	»	393
6. Patuzzi Silvano	»	376,5
7. Scipioni Claudio	»	374,5
8. Lappi Luciano	»	364
9. Picciurro Salvatore	»	356
10. Zacheo Paolo	»	344,5
11. Fucilli Gaetano, nato il 29-4-1941	»	337
12. Inguaggiato Aldo, nato il 29-11-1946	»	337
13. Sgobba Nicola	»	330
14. Podio Guglielmo	»	329
15. Valentini Giancarlo	»	326,5
16. Fera Bruno	»	318,5

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1967
Registro n. 95 *Difesa, foglio n.* 364

(10547)

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Le prove scritte di esame del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), bandito con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 179 del 18 luglio 1967, avranno luogo presso l'Ispettorato logistico dell'Aeronautica militare servizio di commissariato, piazzale del Turismo, 3, Roma-EUR, nei sottonotati giorni:

6 novembre 1967, ore 8 - Cultura generale;
7 novembre 1967, ore 8 - Computisteria e Ragioneria.

(10545)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 luglio 1967 concernente il concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 6 ottobre 1967, all'art. 2, lettera *c*), in luogo di: « mt. 1,60 » deve leggersi: « mt. 1,65 ».

(10674)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Proroga dei termini per la partecipazione al concorso per titoli e per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Vista la propria determinazione in data 1° luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 24 agosto 1967, con la quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che nella predetta determinazione è stato omesso il richiamo alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, riguardo alla elevazione a 55 anni del limite di età per partecipare ai concorsi pubblici, per le categorie di cittadini cui la norma in questione è diretta, e che, pertanto, appare opportuno prorogare i termini del predetto concorso onde consentire la partecipazione allo stesso da parte dei destinatari della legge in questione;

Determina:

Art. 1.

Nell'art. 3 del bando di concorso indicato nelle premesse, sono aggiunti alla lettera *n*) del n. 6 dopo i mutilati e gli invalidi civili, i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Art. 2.

Nell'art. 10 del bando di concorso concernente i titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età - sono aggiunti dopo i mutilati e gli invalidi civili, i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, i quali dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione della Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro.

Art. 3.

Per i candidati appartenenti alle categorie indicate nel precedente art 1 in possesso, al 23 ottobre 1967, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, il termine stesso è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il presidente: DONATI

(10544)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.